

REGIONE
AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE



AUTONOME
REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE**

Costituzione in giudizio e affidamento della rappresentanza e difesa della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol all'Avvocatura Generale dello Stato nel procedimento promosso con ricorso in riassunzione al TAR Lazio n. R.G. 361/2023 a seguito dell'ordinanza n. 6526/2023 del Tribunale di Trento di data 22 novembre 2023.

IL PRESIDENTE

Visto il ricorso in riassunzione al TAR Lazio, notificato alla Regione in data 23 febbraio 2024 e registrato sub protocollo n. 5829-A, a seguito dell'ordinanza n. 6526/2023 di data 22 novembre 2023 con cui il Tribunale di Trento nella vertenza n. R.G. 361/2023, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nella causa instaurata da una società inserita nell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici, (c.d. *payback* sanitario);

Richiamata la precedente deliberazione giuntale n. 37/2023 con la quale la Regione, avvalendosi del patrocinio legale dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, si è costituita nel giudizio n. R.G. 361/2023 dichiarando la totale estraneità dell'Ente in tale vertenza;

Rilevato che in tale sede l'Avvocatura distrettuale ha eccepito innanzi al Tribunale di Trento il difetto di legittimazione passiva della Regione in quanto i provvedimenti oggetto di contestazione sono di competenza del Dipartimento Salute e Politiche sociali della Provincia autonoma di Trento e dell'Azienda provinciale per i Servizi sanitari di Trento (A.P.S.S.);

Dato atto che l'atto introduttivo del ricorso, con il quale la causa è stata riassunta al TAR Lazio, trascrive integralmente quanto depositato a suo tempo avanti al Tribunale ordinario di Trento e richiede nuovamente l'annullamento e la disapplicazione degli stessi provvedimenti, omettendo altresì di evocare gli enti competenti che detti atti hanno assunto;

Considerato che la questione della legittimazione passiva della Regione, a norma dell'art. 9 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, (Statuto speciale) e dell'art. 1 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, è rimasta assorbita dalla declinatoria della giurisdizione, oggetto di trattazione nell'instaurando giudizio amministrativo avanti al TAR Lazio;

Ritenuto quindi opportuno che la Regione si costituisca nella presente vertenza per affermare la totale estraneità alla questione del *payback* sanitario, affidando la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente all'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Richiamata la nota di data 23 febbraio 2024, protocollo n. 5831-A, con la quale l'Avvocatura distrettuale, nel comunicare l'avvenuto deposito del ricorso, si rende disponibile a curare, direttamente con l'Avvocatura Generale dello Stato, la trasmissione di atti e documenti ai fini dell'assunzione del patrocinio legale della Regione a norma dell'articolo 41 del D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49 e ss.mm.;

Considerata l'urgenza di assumere determinazioni in ordine al contenuto del presente provvedimento, che impone una celere trattazione della materia, si è ritenuto procedere con decreto del Presidente, da sottoporre alla ratifica da parte della Giunta regionale nella prima seduta utile di data successiva a quella di adozione dello stesso;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 91 di data 26 maggio 2021, avente ad

oggetto: *“Determinazione delle competenze da riservare alla Giunta, alle Dirigenti ed ai Dirigenti, alle Direttrici ed ai Direttori degli Uffici”*;

Dato atto che il fondo spese, costituito presso l'Avvocatura ha sufficiente disponibilità e pertanto non è necessario provvedere al relativo incremento;

Tutto ciò premesso e considerato,

decreta

1. di costituirsi nel procedimento promosso con ricorso in riassunzione al TAR Lazio n. R.G. 361/2023 a seguito dell'ordinanza 6526/2023 del Tribunale di Trento di data 22 novembre 2023;
2. di affidare all'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, Via dei Portoghesi, 12, la rappresentanza e la difesa della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol nel sopra citato giudizio;
3. di autorizzare il Presidente della Regione o, in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente sostituto del Presidente, alle sottoscrizioni occorrenti ai fini dell'eventuale perfezionamento dell'incarico attribuendogli ogni più ampia facoltà prevista dalla legge;
4. di incaricare il Dirigente preposto alla Segreteria generale ad attuare tutti gli adempimenti ulteriori e conseguenti al presente atto;
5. di sottoporre il presente decreto alla Giunta regionale, per la ratifica, nella prima seduta utile di data successiva a quella di adozione dello stesso;
6. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo di regolarità contabile, poiché non comporta l'assunzione di impegni di spesa, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 34 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e ss.mm.;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13 e succ. mod., contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. del Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, nel termine di 60 giorni, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante “Codice del processo amministrativo”;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
8. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione ai sensi della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m..

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).